COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

XXXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ZANIBELLI**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 391

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

ZANE ed altri; FIORE ed altri: Esenzione delle pensioni minime della previdenza sociale dalle trattenute nel caso in cui i titolari prestino attività lavorativa (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (2635) 391

PRESIDENTE 391

MAROTTA VINCENZO, *Relatore* . 391, 392, 393

SULOTTO 392

BIANCHI FORTUNATO 392

RAIA 392

GITTI 392

ABENANTE 393

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 393

Votazione segreta:

PRESIDENTE 393

La seduta comincia alle 9,50.

SULOTTO, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Napoli.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Zane ed altri, Fiore ed altri: Esenzione delle pensioni minime della previdenza sociale dalle trattenute nel caso in cui i titolari prestino attività lavorativa (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (2635).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 2635, già approvata dal Senato, di iniziativa dei senatori Zane, Angelini Cesare, Bettoni, Cagnasso, Coppo, Grava, Pezzini, Salari, Spigaroli, Torelli, Valsecchi Pasquale, Varaldo; Fiore, Bermani, Di Prisco, Boccassi, Brambilla, Bitossi, concernente la esenzione delle pensioni minime della previdenza sociale dalle trattenute nel caso in cui i titolari prestino attività lavorativa.

L'onorevole Marotta Vincenzo ha facoltà di svolgere la relazione.

MAROTTA VINCENZO, *Relatore*. La proposta di legge più che una modifica della legge 21 luglio 1965 n. 903, vuole essere una interpretazione autentica perché, per una svista al momento della discussione, dovuta alla fretta e alla complessità dei riferimenti legislativi che si sarebbe dovuto tener presente, sono rimasti esclusi dalla abrogazione della norma, che prevedeva la trattenuta della pensione, proprio quei lavoratori, ai quali la modifica stessa avrebbe dovuto principalmente applicarsi e cioè quelli che usufruiscono dei minimi di pensione. Quando poi la legge è stata pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* e successivamente è passata nella fase applicativa da parte degli uffici competenti, l'I.N.P.S.

non ha potuto fare a meno di notare che, stando alla lettera dell'articolo 37 della citata legge n. 903, in base al quale è stata soppressa la norma contenuta nell'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato dall'articolo 6, comma secondo della legge 20 febbraio 1958 n. 55, la trattenuta rimaneva operante sui minimi di pensione, secondo quanto stabilito all'articolo 2 della successiva legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Le proposte di legge dei senatori Zane ed altri e Fiore ed altri unificate nella proposta di legge n. 2635, vogliono ovviare appunto a questo grosso inconveniente, e se anche la formulazione di questo testo non è delle migliori, pure ritengo che possa essere mantenuta, magari con qualche chiarimento a verbale. Anzitutto per quanto riguarda la decorrenza degli effetti della proposta di legge risulta chiaro, dal secondo comma dell'articolo unico, che essa è fissata alla stessa data della legge n. 903, cioè dal 1° gennaio 1965, in quanto a tale data si fa risalire l'abrogazione della lettera *b*) del secondo comma, e del settimo e dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

L'ultima perplessità che può sorgere è quella che riguarda il problema della copertura; ma più che della copertura, del mancato introito per l'I.N.P.S. delle quote di pensione trattenute. In proposito debbo ricordare che, quando nella discussione della legge 21 luglio 1965, n. 903 venne introdotto l'articolo 37, fu fatta una previsione globale dei minori introiti derivanti dalla abrogazione delle norme che prevedevano le ritenute di pensione nei confronti dei titolari lavoranti presso terzi, e solo la stesura formale dell'emendamento tradì quella che era l'intenzione del legislatore. Pertanto ritengo che la copertura di questa proposta di legge rientri in quella che fu prevista al momento dell'approvazione dell'articolo 37 della legge n. 903, sottolineando che si tratta comunque di un onere del Fondo adeguamento pensioni e non dello Stato.

Chiedo al rappresentante del Governo di chiarire questo punto affinché in sede di promulgazione della legge non sorgano dei dubbi circa la possibilità della copertura.

Per questi motivi e per l'attesa dei pensionati i quali aspettano, giustamente, questa interpretazione autentica, propongo alla Commissione l'approvazione di questa proposta di legge secondo il testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SULOTTO. Noi siamo d'accordo e diamo il nostro voto favorevole a questa interpretazione – attraverso la proposta di legge in esame – della norma soppressiva delle ritenute ai pensionati lavoranti presso terzi, sottolineando che se, per caso, la proposta di legge non passasse, commetteremmo una gravissima ingiustizia. Sarebbero colpiti cioè, proprio quelli che hanno il trattamento pensionistico minimo. D'altronde il Ministro del lavoro aveva dichiarato in modo chiaro e netto che la questione era già stata prevista; per cui non dovrebbero esistere ostacoli di sorta.

BIANCHI FORTUNATO. Anche io sono favorevole all'approvazione immediata della proposta di legge n. 2635, che effettivamente viene ad ovviare ad una grossa sperequazione che la legge 21 luglio 1965 n. 903 ha permesso, ossia quella di mantenere la riduzione dei trattamenti di pensione nei confronti di coloro che percepivano il minimo, mentre venivano esonerati tutti coloro che erano titolari di pensioni superiori ai minimi. La sperequazione risulta più evidente quando si pensa al nuovo principio delle pensioni di anzianità, che possono essere usufruite anche da coloro che sono ancora impegnati nel lavoro. Pertanto il mio voto è favorevole e credo di esprimere con questo anche il pensiero del mio gruppo.

RAIA. Il mio gruppo è favorevole all'approvazione della proposta di legge n. 2635.

GITTI. Sono anche io favorevole a questo provvedimento, perché è una questione di giustizia. Colgo, tuttavia, l'occasione da questa proposta di legge, che viene a correggere un'anomalia della recentissima legge n. 903 per far presente al rappresentante del Governo altre anomalie che si sono presentate nella applicazione di quella legge che credo varrà la pena di esaminare onde poterle superare.

Mi riferisco alla norma della legge n. 903 (articolo 13) che istituisce la pensione di anzianità, la cui determinazione avviene sulla base della contribuzione effettiva con esclusione quindi dei contributi relativi agli anni di servizio militare. Mi pare che sia un problema da tener presente, e ne ho fatto anche oggetto di una interrogazione, non essendo giusto che chi ha prestato servizio per lo Stato si debba trovare in una posizione di svantaggio nei confronti di chi ha avuto la fortuna di mantenere un rapporto lavorativo.

In una posizione analoga si trovano quegli impiegati che a suo tempo erano esclusi dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia, in quanto percipienti re-

tribuzioni superiori ad un certo livello. Anche io ero in questa condizione. Si diceva allora che eravamo dei privilegiati, perché non versavamo i contributi in quanto retribuiti con uno stipendio superiore alle 800 lire mensili. Ora però tutti costoro si trovano ad avere periodi di attività lavorativa non coperti da contribuzione. Ritengo che questi siano dei problemi da esaminare a fondo, perché altrimenti, un provvedimento che dovrebbe favorire determinati lavoratori, rischia di creare invece condizioni di estremo disagio per chi involontariamente – sottolineo questo fatto – si trova a non poter raggiungere i minimi contributivi richiesti.

Ringrazio il Presidente e l'onorevole Sottosegretario e chiedo che questi punti vengano presi in esame, anche se non in questa circostanza, in quanto le attese degli interessati sono piuttosto vive.

ABENANTE. Io mi riallaccio alle osservazioni sollevate dall'onorevole Gitti per sollecitare la convocazione della Commissione speciale per la delega prevista dalla legge 21 luglio 1965 n. 903, proprio perché in quella sede possono essere già preliminarmente chiariti molti di questi problemi. onde avviare tutto un lavoro che si impone. Si tenga conto, per esempio, del fatto che, nel momento in cui si sta discutendo il disegno di legge sulla ristrutturazione del settore tessile, si avanza l'idea di un pensionamento anticipato. La convocazione della Commissione parlamentare potrebbe perciò già essere uno strumento per sistemare anche queste questioni parziali, non risolte con l'ultima legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Prego il rappresentante del Governo di esprimere il suo parere.

FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non ha che da manifestare la propria adesione a questa proposta di legge, che tende a porre rimedio ad una situazione paradossale, creata dalla formulazione dell'emendamento introdotto nella legge n. 903 nel corso della discussione al Senato.

Il problema della copertura non sorge adesso, ma è sorto al momento dell'approvazione dell'emendamento, e il Ministro ha chiarito allora i termini della questione.

Mi faccio carico personalmente delle osservazioni dell'onorevole Gitti, alle quali mi propongo di dare risposta nella prossima seduta; e comunico che la convocazione della Commissione agli effetti dell'articolo 39 della legge n. 903 è imminente; solo in questi giorni abbiamo avuto dai Presidenti delle Camere la designazione dei membri parlamentari.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« I trattamenti minimi spettanti ai pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono dovuti anche a coloro i quali prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi.

Sono pertanto abrogati, con effetto dal 1° gennaio 1965, la lettera *b*) del secondo comma, il settimo e l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono state apportate modificazioni, la proposta di legge sarà votata immediatamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge:

Senatori ZANE ed altri; FIORE ed altri: « Esenzione delle pensioni minime della previdenza sociale dalle trattenute nel caso in cui i titolari prestino attività lavorativa » (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (2635):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abenante, Armaroli, Bianchi Fortunato, Borra, Cengarle, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cocco Maria, Colombo Vittorino, De Marzi Fernando, Di Mauro Luigi, Fibbi Giulietta, Gitti, Marotta Vincenzo, Nucci, Pucci Ernesto, Quintieri, Raia, Rossinovich, Sabatini, Sacchi, Scalia, Sulotto, Storti Bruno, Tognoni, Venturoli, Verga, Veronesi, Zanibelli.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI